Civile Ord. Sez. U Num. 13194 Anno 2018
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Data pubblicazione: 25/05/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 13405-2016 proposto da:

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO GREZ E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO COLZI;

- ricorrente -

475/17

contro

GRETA IMMOBILIARE DI BAGNI ELENA & C. S.A.S., in persona del socio accomandatario Bagni Elena, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DAIANA BERNARDINI;

- controricorrente -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1910/2015 del TRIBUNALE di PRATO;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. LUCIO CAPASSO, il quale conclude chiedendo il dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Autostrade per l'Italia s.p.a. propone regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., illustrato da memoria, in relazione a domanda avanti al Tribunale di Prato nei suoi confronti proposta dalla società Greta Immobiliare di Bagni Elena & C. s.a.s. di risarcimento di danni lamentati in conseguenza dell'<<interruzione dei lavori, illegittimamente intimata da Autostrade per l'Italia s.p.a., intrapresi dalla società attrice in forza di idonei titoli autorizzativi, ed aventi ad oggetto la realizzazione di un complesso immobiliare in Prato, via di Casale e Faticci, costituito da otto appartamenti per civile abitazione>>, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

Resiste con controricorso la società Greta Immobiliare di Bagni Elena & C. s.a.s.

Con requisitoria scritta del 25/11/2016 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico complesso motivo la ricorrente denunzia essere stato erroneamente demandato al Tribunale di Prato <<l'accertamento riguardante la illegittimità/illiceità delle diffide oggetto del ... contenzioso amministrativo, ovvero del comportamento mantenuto dalla Soc. Autostrade con riguardo alle stesse>>, stante <<il passaggio in giudicato>> della sentenza che <<ha sancito definitivamente la legittimità dei provvedimenti emessi dalla Soc. Autostrade oggetto di quel contenzioso>>.

Lamenta che <<tale accertamento -investendo la questione relativa alle distanze da osservarsi nella edificazione di fabbricati in presenza delle fasce di rispetto autostradale- attiene, senza alcun dubbio, alla materia "urbanistica e edilizia", materia per le cui controversie il legislatore ha attribuito la giurisdizione esclusiva al Giudice Amministrativo (da ultimo con l'art. 133, 1° comma, lettera f) del Codice del Processo Amministrativo)>>.

Lamenta che la fattispecie in esame è <<totalmente diversa>> da quella esaminata da Cass., Sez. Un. n. 17586 del 2015, non avendo nella specie la sua condotta ingenerato nella controparte <<alcun incolpevole affidamento>>, per la cui configurabilità sono necessari a) <<l'esistenza di un provvedimento amministrativo favorevole e ampliativo>> e b) <<la rimozione, "ormai indiscutibile", di tale provvedimento per annullamento in autotutela o in sede giurisdizionale>>, presupposti entrambi difettanti nella specie, non essendo state le diffide *de quibus* mai rimosse dal G.A. <<attraverso una pronuncia demolitoria originata dalla declaratoria di illegittimità degli atti>>.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

La vicenda attiene all'interruzione dei lavori intrapresi dalla società Greta Immobiliare di Bagni Elena & C. s.a.s. in forza di titoli autorizzativi aventi ad oggetto la realizzazione di un complesso

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

immobiliare in Prato, costituito da 8 appartamenti per civile abitazione.

Interruzione determinata dalla notifica alla predetta società da parte dell'odierna ricorrente di 2 note (la "nota" del 27/10/2008 e la "diffida" del 19/11/08) con le quali è stata intimata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per violazione della fascia di rispetto di m. 60 dal confine autostradale.

L'impugnazione è stata rigettata dal Tar Toscana con sentenza n. 2449/2010, successivamente confermata da Cons. Stato n. 1118/2012.

La società Greta Immobiliare di Bagni Elena & C. s.a.s. ha quindi proposto avanti al Tribunale di Prato domanda di risarcimento, <<previo accertamento dell'illegittimità delle diffide del 20/03/08 ... e del 19/11/08 ... e in ogni caso della illiceità della posizione dalla stessa assunta>>, di danni lamentati in conseguenza dell'<<interruzione dei lavori, illegittimamente intimata da Autostrade per l'Italia s.p.a., intrapresi dalla società attrice in forza di idonei titoli autorizzativi, ed aventi ad oggetto la realizzazione di un complesso immobiliare in Prato, via di Casale e Faticci, costituito da otto appartamenti per civile abitazione>>.

Orbene, atteso che in ordine alla questione circa la legittimità delle suindicate note della società odierna ricorrente si è formato invero il giudicato all'esito delle richiamate pronunzie Tar Toscana n. 2449/2010 e Cons. Stato n. 1118/2012 (ove si è ritenuto doversi nella specie rispettare la distanza di m. 60 "a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale", in base alla disciplina ex D.M. 1° aprile 1968 n. 1404 *ratione temporis* applicabile), con particolare riferimento al danno lamentato in conseguenza dell'*attività provvedimentale* dell'odierna ricorrente -quale concessionaria della P.A. per il servizio autostradale- va posto in rilievo che la questione delle distanze da osservare nell'edificazione di fabbricati in presenza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

come nella specie di fasce di rispetto autostradale attiene invero alla materia "urbanistica ed edilizia" ex art. 133, 1° co. lett. f), c.p.a. (e già ex art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998 nonché ex art. 7 L. n. 205 del 2000), devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, cui ex art. 30, comma 6, c.p.a. spetta pertanto la cognizione anche della conseguente domanda di risarcimento di danni.

Quanto alla del pari evocata illiceità del *comportamento* dell'odierna ricorrente, va per altro verso sottolineato che -come anche dal P.G. presso la Corte osservato nella propria requisitoria scritta- va esclusa la possibilità di farsi nella specie applicazione in via analogica del principio affermato da Cass., Sez. Un., n. 17586 del 2015 [in base al quale la domanda risarcitoria proposta nei confronti della P.A. per i danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento *ampliativo* illegittimo rientra nella giurisdizione ordinaria, non trattandosi di una lesione dell'interesse legittimo pretensivo del danneggiato (interesse soddisfatto, seppur in modo illegittimo), ma di una lesione della sua integrità patrimoniale ex art. 2043 c.c., rispetto alla quale l'esercizio del potere amministrativo non rileva in sé, ma per l'efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole], difettando invero sia il presupposto della sussistenza di un "provvedimento ampliativo" emesso dall'odierna ricorrente, sia il requisito dell'*incolpevole affidamento* in capo all'odierna controricorrente creato da un provvedimento illegittimo oggetto di successivo annullamento (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 23/1/2018, n. 1654), giusta le sopra richiamate pronunzie del giudice amministrativo di rigetto dell'impugnazione della "nota del 27/10/2008 e della "diffida" del 19/11/08 della società Autostrade per l'Italia s.p.a.

E' al riguardo appena il caso di osservare che l'affermazione contenuta nella motivazione della soprarichiamata sentenza del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Consiglio di Stato n. 1118/2012 secondo cui l'<<auspicabile rivisitazione della vicenda>> in considerazione del mutare della disciplina e della circostanza che <<a fronte di una vigente previsione normativa di una fascia di rispetto di m. 25, la materiale esistenza di una distanza in m. 32 dal ciglio autostradale, dovrebbe reputarsi congrua>> è nella specie invero del tutto irrilevante, trattandosi di indicazione meramente "aggiuntiva", formulata *ad abundantiam*.

Va pertanto affermata la giurisdizione del giudice amministrativo. Spese rimesse.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Spese rimesse.

Roma, 20/6/2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale